

Statuto Società Italiana di chirurgia oncologica

Repertorio n. 118742 Raccolta n. 6366

- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA della "Società Italiana di Chirurgia Oncologica" (S.I.C.O.) REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilacinque il giorno ventinove del mese di aprile

29.4.2005 alle ore diciotto e minuti trenta, in Roma, Piazza Capranica 101, presso la Sala Capranica del Centro Congressi Montecitorio Eventi,

innanzi a me, dott.ssa Ester Suglia, Notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è personalmente comparso il professor: - MOZZILLO Nicola, nato a Napoli (NA) il 22 giugno 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, chirurgo. Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, rinunciando con il mio consenso alla assistenza dei testimoni ed agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante

della "Società Italiana di Chirurgia Oncologica" (S.I.C.O.), con sede in Napoli, presso l'Istituto Nazionale dei Tumori, in Via Mariano Semmola n. 1, codice fiscale 94002310632, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea straordinaria dei soci della ora detta Associazione, che dichiara essere stata convocata mediante

lettera a mano in data 20 marzo 2005, per oggi, in questo luogo ed ora per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Modifiche agli artt. 5, 8, 10, 14 e 16 dello Statuto 2. Inserimento dell'art.17 sulla verifica di qualità della manifestazione. 3. Varie ed eventuali. Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue. Il prof. Nicola MOZZILLO, assunta la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 9 dello statuto, verifica ed accerta: - che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9 dello statuto; - che sono presenti e legittimati a votare trentadue soci nelle persone dei signori:

Luigi Bucci, Alfredo Garofalo, Jean Nicolas Mangoua, Tommaso Berardi,

Luciano Di Martino, Pietro Bazan, Aldo Leggeri, Gastone Veroux, Massimiliano, Mistrangelo, Giorgio Maria Verdecchia, Severino Montemurro, Lucio Fortunato, Valter Resta, Gianpaolo De Rubeis, Carlo Rossi, Corrado Amodeo, Antonio Di Cataldo, Enrico Caranci, Gianmario Giustozzi, Natale Di Martino, Mauro Roseano, Francesco Sciannameo, Franco De Cian, Fausto Badellino, Paolo Innocenti, Marco Piemonte, Michele De Simone, Antonio Mussa, Valerio Parisi, Pasquale Perri, Massimo Farina; - che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre sé stesso Presidente, i Consiglieri Alfredo Garofalo, Luciano Di Martino, Giorgio Maria Verdecchia, Gianpaolo De Rubeis, Corrado Amodeo, Gianmario Giustozzi, Mauro Rosciano, Antonio Mussa, Valerio Parisi, Pasquale Perri;

- che del Collegio dei Revisori è presente il revisore Luigi Bucci. Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Aperta la discussione sul primo e secondo punto dell'ordine del giorno, riuniti per uniformità di argomento, il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di modificare gli articoli 5, 8, 10, 14 e 16 dello Statuto e

di provvedere all'inserimento di un nuovo articolo 17 sulla verifica di qualità delle manifestazioni, così come richiesto dal Ministero della Salute al fine del riconoscimento come Società scientifica. Chiusa la discussione su entrambi i punti all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a votare per alzata di mano.

L'Assemblea, dopo breve discussione, alla unanimità, delibera 1) di modificare gli articoli 5, 8, 10, 14 e 16 dello Statuto come segue: "ART. 5 - (Nuovo testo) - Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- b) contribuzioni, donazioni, lasciti o sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione ad incrementare il patrimonio;
- c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Le entrate della S.I.C.O. sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da oblazioni volontarie dei soci;
- c) da sovvenzioni elargite da privati o Enti;
- d) da proventi delle iniziative promosse dalla società.

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Tutti gli introiti della società sono disponibili per le spese di gestione della stessa. Nel caso di avanzo dovrà essere incrementato il fondo cassa, la cui utilizzazione ha come preciso scopo il raggiungimento del fine che la società si propone. Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita della società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ART. 8 (Nuovo testo) - Sono organi della Società:

- a) Presidente
- b) Consiglio Direttivo
- c) Assemblea Generale
- d) Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

L'elezione degli organi della società non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto

da ventitre membri costituito da:

- Presidente in carica
- Past-President
- Next-President eletto
- Due Vice Presidenti
- Sedici Consiglieri
- Segretario
- Tesoriere.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri possono essere eletti nella stessa carica solo per due bienni consecutivi; tesoriere ed il segretario possono essere ulteriormente riconfermati. Il Consiglio Direttivo, si riunisce, oltre che in occasione di ogni assemblea della Società, su richiesta del Presidente o di quattro membri del Consiglio. Tutte le cariche sono elettive tranne Past-President e Presidenti Onorari. Il Presidente Onorario viene proposto all'assemblea dal Consiglio Direttivo e rimane in carica a vita e partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto, su invito. Il Segretario gestisce la Segreteria della Società, cura i rapporti fra Presidente e gli altri organi delle Società, è responsabile dei verbali delle assemblee e dei consigli direttivi. La segreteria della S.I.C.O., il

cui compito è di provvedere a mantenere il regolare rapporto con gli stessi e le altre società ha sede presso il Segretario in carica. Il Presidente ha facoltà di nominare un Segretario ad personam che curi i rapporti fra Presidenza e Segreteria. Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle per legge non delegabili, ad uno o più membri determinando i limiti della delega. La rappresentanza della società compete al Presidente del consiglio direttivo senza limitazioni ed ai membri del Consiglio Direttivo forniti di poteri delegati nei limiti delle deleghe. Il Presidente della S.I.C.O. corrisponde con le Autorità le Associazioni Scientifiche e, con i vari membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Società convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; egli sovrintende all'attività della società ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza della società spetterà ad interim al Vice

Presidente più anziano di età. Il Presidente per delegare il Tesoriere a compiere autonomamente, con firma singola gli atti di spettanza del Presidente limitatamente alla riscossione delle quote sociali, alla gestione del conto corrente ordinario di corrispondenza all'interno della società e nei confronti dei terzi. La validità della delega sarà di durata pari a quella della carica del Tesoriere e può essere revocata in qualunque momento. Il Presidente dura in carica due anni; la sua nomina è comunicata al Ministero della Salute.

ART. 14 – (Nuovo testo) - Una volta all'anno viene tenuto il Congresso della Società nel luogo e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e riservato ai soci in regola.

La S.I.C.O. può promuovere inoltre a livello nazionale o internazionale altri eventi scientifici, simposi e corsi di aggiornamento per iniziativa diretta del Consiglio Direttivo o su proposta dei Soci, fatta propria dal Consiglio stesso. Rientrano tra le attività istituzionali le collaborazioni con Ministero della Salute, Regioni ed Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche, le elaborazioni di Trial di studio, linee guida con ASSR, FISM, ed altre società scientifiche.

ART. 16 – (Nuovo testo) La S.I.C.O. non persegue alcuna finalità sindacale."

2) di inserire nel vigente statuto l'art.17 nel testo che segue:

"ART. 17 - (Nuovo testo) - I partecipanti alle manifestazioni scientifiche (art. 14) riceveranno un questionario per la verifica della qualità delle manifestazioni e per i suggerimenti migliorativi. I partecipanti all'Assemblea Generale riceveranno un questionario per la verifica di qualità in riferimento agli artt. 14, 15, 18, 10. Tali questionari saranno on line sul sito della S.I.C.O. e potranno essere

compilati on line dai soci in maniera interattiva." Il nuovo testo dello Statuto con le modifiche sopra deliberate viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa del comparente. Null'altro essendovi a deliberare ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo approva. Consta di tre fogli scritti in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con mezzo elettronico a norma di legge su otto pagine e quanto fin qui della nona. Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta.

Firmato:

Nicola Mozzillo

Ester Suglia Notaio

oooooooooooo

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 118742 RACCOLTA N. 6366

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SOCIETA'

ART.1 – La Società Italiana di Chirurgia Oncologica (S.I.C.O.) costituita con atto per notaio Sabatino Santangelo dell'11 marzo 1976, registrato a Napoli il 30 marzo 1976 al n.1889, ha sede legale in Napoli presso l'Istituto Nazionale dei Tumori – Via Mariano Semmola n.1.

SCOPI DELLA SICO

ART.2 – La Società persegue i seguenti scopi:

- riunire i cultori della Chirurgia Oncologica, la cui attività principale consiste nello studio degli aspetti chirurgici delle neoplasie;
- promuovere il progresso della Chirurgia Oncologica nel campo sperimentale, didattico, clinico e sociale;
- favorire le relazioni scientifiche e culturali fra i Chirurghi Oncologi e tra questi e gli altri Cultori dell'Oncologia;
- stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere.

In particolare la S.I.C.O. si propone di operare in collaborazione con le altre Società dedite all'Oncologia, per contribuire alla formazione di Chirurghi Oncologi e di personale paramedico ausiliario, e di promuovere la formazione di strutture intra ed

extra ospedaliere per l'assistenza di pazienti affetti da neoplasie.

SOCI

ART.3 - La Società Italiana di Chirurgia Oncologica è costituita da:

- a) Soci fondatori
- b) Soci effettivi
- c) Soci aggregati
- d) Soci corrispondenti stranieri
- e) Soci onorari

- SOCI FONDATAORI sono coloro che hanno fondato la Società.

- SOCI EFFETTIVI sono, oltre i fondatori, i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia cultori di discipline chirurgiche e che dedicano la loro attività alla Oncologia clinica ed in casi particolari, cultori di Oncologia non clinici, che abbiano contribuito in maniera speciale allo sviluppo didattico - scientifico ed assistenziale dell'Oncologia. I Soci effettivi devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea.

- SOCI AGGREGATI possono essere nominati i laureati in Medicina che operano in campo Oncologico non specificatamente chirurgico ed i laureati di altre Facoltà. I Soci aggregati devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea.

- SOCI CORRISPONDENTI possono essere nominati tali laureati stranieri che si occupano in maniera preminente e fondamentalmente di chirurgia oncologica, che ne facciano richiesta. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

- SOCI ONORARI possono essere nominati tali personalità italiane o straniere che abbiano contribuito in modo eccezionale al progresso della Oncologia ed alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 del presente statuto. I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna quota associativa. La nomina dei soci effettivi, aggregati, corrispondenti ed onorari viene fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci effettivi, la nomina dovrà essere confermata dall'Assemblea.

CESSAZIONE DA SOCIO DELLA SICO

ART.4 - La cessazione da soci effettivi e da socio aggregato si verificherà per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità confermata dopo due avvisi scritti da parte del tesoriere;
- c) per fatti o attività che portano il socio in contrasto con fini di cui agli articoli 2 3 del presente statuto;
- d) per esclusione pronunciata dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti alla stessa. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri.

PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE

ART. 5 - Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- b) contribuzioni, donazioni, lasciti o sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione ad incrementare il patrimonio;
- c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Le entrate della S.I.C.O. sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da oblazioni volontarie dei soci;
- c) da sovvenzioni elargite da privati o Enti;
- d) da proventi dalle iniziative promosse dalla società.

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Tutti gli introiti della società sono disponibili per le spese di gestione della stessa. Nel caso di avanzo dovrà essere incrementato il fondo cassa, la cui utilizzazione ha come preciso scopo il raggiungimento del fine che la società si propone. Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita della società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 6 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. La società ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede della società nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Società a spese del richiedente.

ART. 7 - Le quote di partecipazione e/o i versamenti al fondo di dotazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della società né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla società.

La quota di partecipazione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - Sono organi della Società:

- a) Presidente
- b) Consiglio Direttivo

- c) Assemblea Generale
- d) Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

L'elezione degli organi della società non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - L'assemblea è composta con parità di voto dalla riunione di tutti i soci. Non hanno diritto di voto i soci obbligati al pagamento di quote associative che siano morosi. L'assemblea è convocata a cura del presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da spedirsi al domicilio di ciascun socio almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo è tenuto tuttavia a convocarla in ogni momento su domanda di almeno un quarto dei soci. Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'assemblea una relazione sull'attività della società e sulla situazione finanziaria, deve presentare inoltre alla stessa per l'approvazione il bilancio consuntivo e quello preventivo.

E' di competenza dell'assemblea deliberare sui problemi posti all'ordine del giorno e procedere alle elezioni delle cariche sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente anziano; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. L'assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal

Presidente e dal Segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da ventitre membri costituito da:

- Presidente in carica
- Past-President
- Next-President eletto
- Due Vice Presidenti
- Sedici Consiglieri
- Segretario
- Tesoriere.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri possono essere eletti nella stessa carica solo per due bienni consecutivi; tesoriere ed il segretario possono essere ulteriormente riconfermati. Il Consiglio Direttivo, si riunisce, oltre che in occasione di ogni assemblea della Società, su richiesta del Presidente o di quattro membri del Consiglio. Tutte le cariche sono elettive tranne Past-President e Presidenti Onorari. Il Presidente Onorario viene proposto all'assemblea dal Consiglio Direttivo e rimane in carica a vita e partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto, su invito. Il Segretario gestisce la Segreteria della Società, cura i rapporti fra Presidente e gli altri organi della Società, è responsabile dei verbali delle assemblee e dei consigli direttivi. La segreteria della S.I.C.O., il

cui compito è di provvedere a mantenere il regolare rapporto con gli stessi e le altre società ha sede presso il Segretario in carica. Il Presidente ha facoltà di nominare un Segretario ad personam che curi i rapporti fra Presidenza e Segreteria. Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle per legge non delegabili, ad uno o più membri determinando i limiti della delega. La rappresentanza della società compete al Presidente del consiglio direttivo senza limitazioni ed ai membri del Consiglio Direttivo forniti di poteri delegati nei limiti delle deleghe. Il Presidente della S.I.C.O.

corrisponde con le Autorità le Associazioni Scientifiche e, con i vari membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Società convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; egli sovrintende all'attività della società ed alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. In caso di assenza o di impedimento del

Presidente la rappresentanza della società spetterà ad interim al Vice

Presidente più anziano di età. Il Presidente per delegare il Tesoriere a compiere autonomamente, con firma singola gli atti di spettanza del Presidente limitatamente alla riscossione delle quote sociali, alla gestione del conto corrente ordinario di corrispondenza all'interno della società e nei confronti dei terzi. La validità della delega sarà di durata pari a quella della carica del Tesoriere e può essere revocata in qualunque momento. Il Presidente dura in carica due anni; la sua nomina è comunicata al Ministero della Salute.

ART. 11 I libri della società sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dalla società a spese del richiedente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 12 - L'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, tre

Revisori dei Conti effettivi ed un Supplente; ad essi spetta il compito di verificare la regolarità dei bilanci e degli atti economici prima della

approvazione da parte dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.13 - Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio. Ai Proviviri spetta l'esame di tutte le controversie che possano insorgere fra i Soci, e fra questi e la S.I.C.O.; il parere dei probiviri pur non essendo vincolante e obbligatorio quando si debba deliberare la radiazione di un socio.

ATTIVITA' SCIENTIFICA

ART. 14 - Una volta all'anno viene tenuto il Congresso della Società nel luogo e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e riservato ai soci in regola.

La S.I.C.O. può promuovere inoltre a livello nazionale o internazionale altri eventi scientifici, simposi e corsi di aggiornamento

per iniziativa diretta del Consiglio Direttivo o su proposta dei Soci, fatta propria dal Consiglio stesso. Rientrano tra le attività istituzionali le collaborazioni con Ministero della Salute, Regioni ed Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche, le elaborazioni di Trial di studio, linee guida con ASSR, FISM, ed altre società scientifiche.

RAPPORTI INTERSOCIETARI

ART. 15 – E' compito del Consiglio Direttivo stabilire rapporti con altre Società di Chirurgia o di Oncologia italiane e straniere al fine di

promuovere il progresso nel settore sul piano didattico del Corso di laurea in Medicina e chirurgia, dell'Aggiornamento periodico del medico generico e degli specialisti. Il Consiglio Direttivo deve altresì individuare ed evidenziare i percorsi formativi più opportuni ai fini della ECM secondo le leggi vigenti.

ATTIVITA' SINDACALE

ART. 16 – La S.I.C.O. non persegue alcuna finalità sindacale.

VERIFICA DI QUALITA'

ART. 17 - I partecipanti alle manifestazioni scientifiche (art. 14) riceveranno un questionario per la verifica della qualità delle manifestazioni e per i suggerimenti migliorativi.

I partecipanti all'Assemblea Generale riceveranno un questionario per la verifica di qualità in riferimento agli artt. 14, 15, 18, 10. Tali questionari saranno on line sul sito della S.I.C.O. e potranno essere compilati on line dai soci in maniera interattiva.

DELEGATI REGIONALI

ART.18 – E' nominato dal Consiglio Direttivo "motu proprio" un delegato per ogni singola Regione fra i soci in regola. Il compito dei delegati regionali è di promuovere il decentramento delle attività della S.I.C.O. pur sempre coordinate dalla Segreteria Centrale. Ad essi spetta la acquisizione delle domande d'iscrizione (da inviare alla sede centrale) l'organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento e di ogni altra attività culturale inerente le finalità della S.I.C.O.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

ART. 19 – Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di cinquanta Soci effettivi. In questo caso si dovrà procedere alla convocazione di una Assemblea Straordinaria. Le modificazioni statutarie non potranno avvenire se non con approvazione dei tre quarti dei Soci partecipanti all'Assemblea. ART. 20 – La Società è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e dai regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto partecipanti all'assemblea. SCIOGLIMENTO

ART. 21 – Lo scioglimento della società è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di suo scioglimento per qualunque causa la società ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

Firmato:

Nicola Mozzillo

Ester Suglia Notaio